

# UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

(Comuni di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Ronzone e Malosco)

Via De Campi n. 1- 38011 Cavareno (TN)

pec: info@pec.unionealtanaunia.tn.it

c.f. 92021420226



COMUNE DI SARNONICO

Prot. Nr. 2906

Sarnonico, 18 ottobre 2017

## ORDINANZA N. 84/2017

**OGGETTO:** Istituzione divieto di sosta temporaneo lungo via Manzoni e viale S. Lorenzo e presso gli stalli del parcheggio a lato della chiesa di S. Lorenzo per manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sarnonico e Seio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO

**Premesso** che dalle ore 7.00 del giorno 21 ottobre 2017 alle ore 20.00 del giorno 22 ottobre 2017, si svolgerà nel centro abitato di Sarnonico, nei pressi del Centro Sportivo, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Sarnonico denominata "I Raduno Camper Sarnonico", organizzato in collaborazione con l'associazione Holiday Camper Club di Trento;

**Vista** la richiesta della Pro Loco di Sarnonico, di data 15 ottobre 2017, agli atti sub. prot. n. 2899, dd. 18.10.2017, che per garantire lo svolgimento della manifestazione richiede venga istituito un divieto di sosta temporaneo presso gli stalli di via Manzoni e viale S. Lorenzo e presso il parcheggio a lato della chiesa di S. Lorenzo;

**Ritenuto** di accogliere la richiesta in quanto l'amministrazione comunale ha espresso l'interesse per lo svolgimento della manifestazione;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

**Visto** il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.);

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia, n. 01/2017, di data 12.04.2017, prot. n. 969, di nomina del Responsabile del Servizio;

**Vista** la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il "Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige", in particolare l'art. 31;

### ORDINA

1. L'istituzione del divieto di sosta temporaneo lungo via Manzoni e viale S. Lorenzo e presso gli stalli del parcheggio a lato della chiesa di S. Lorenzo, a partire dalle ore 00.00 del giorno sabato 20 ottobre 2017, fino alle ore 20.00 del giorno domenica 21 ottobre 2017, ad esclusione dei mezzi al seguito della manifestazione.
2. La differenziazione e il compattamento dei rifiuti esclusivamente all'interno dell'area assegnata presso il parcheggio a lato della chiesa di S. Lorenzo da parte di tutti gli aderenti alla manifestazione in oggetto, differenziando gli stessi.

### DEMANDA

Alla società organizzatrice "Pro Loco di Sarnonico e Seio" di disporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica stradale temporanea relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento almeno 48 ore prima, come previsto dalla normativa vigente, in particolare all'inizio e alla fine di ogni strada interessata e lungo la stessa, dando comunicazione alla Polizia Locale dell'avvenuta collocazione con orario preciso.

Alle Forze dell'Ordine di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari e opportuni, eventuali provvedimenti in deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale nonché variazioni orarie in relazione ad eventuali anticipi o ritardi della manifestazione rispetto ai tempi preventivati.

Incarica i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Sarnonico, di coadiuvare le Forze di Polizia Stradale nel controllo e regolamentazione della circolazione stradale lungo il percorso della manifestazione.

### AVVERTE

in caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.).

Rimane a cura della società organizzatrice il ripristino dei luoghi oggetto della manifestazione in particolare la riapertura a fine manifestazione delle strade pubbliche e la riparazione di eventuali danni provocati.

Per la violazione del precedente punto 2), è previsto a carico dei trasgressori una sanzione amministrativa di € 50,00 per il mancato compattamento e corretto deposito dei rifiuti.

Il Comune di Sarnonico declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che potessero derivare a seguito della manifestazione.

### RENDE NOTO

il presente atto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e l'apposizione della prescritta segnaletica stradale temporanea.

Si comunica a:

- albo telematico;
- Vigili del fuoco di Sarnonico;
- Stazione Carabinieri di Cavareno competente per territorio;
- Polizia Locale Alta Valle di Non;
- Pro Loco di Sarnonico e Seio

### AVVERTE ALTRESI'

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23 è ammesso ricorso a:

- ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. del 02.07.2010, nr. 104, entro 60 giorni ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento;
- Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).



Il Responsabile del Servizio Patrimonio  
Claudio Maccacaro